



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Inapplicabile l'imposta digitale sui servizi nel caso di cessione diretta al cliente conseguente a contratti di conto vendita con i fornitori

- Sentenza del 20/01/2026, dep. il 22/01/2026, n. 292/2026 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, Sez. 1

Composizione

- Pres. Chindemi
- Rel. Pavone

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)
- 438 RIMBORSI

Imposta digitale sui servizi - Presupposti - Cessione diretta al cliente - Conto vendita - Insussistenza.

Massima

In tema di imposta sui servizi digitali (*Digital Services Tax*), disciplinata dall'art. 1, commi 35-50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come attuata dal d.m. 15 gennaio 2021 e interpretata alla luce dei principi desumibili dall'azione internazionale di contrasto all'erosione della base imponibile nell'economia digitale, il presupposto impositivo ricorre esclusivamente in presenza della messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale idonea a consentire agli utenti di entrare in contatto e di interagire tra loro, agevolando operazioni tra soggetti distinti, sicché resta esclusa dall'ambito applicativo del tributo l'attività svolta da un operatore che commercializzi direttamente beni o servizi nei confronti della clientela attraverso un proprio sito *internet*, assumendo in proprio il rischio economico dell'operazione e instaurando direttamente il rapporto negoziale con gli utenti finali. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto non integrare un servizio di intermediazione digitale assoggettabile all'imposta la piattaforma *online* utilizzata da una società che, nell'ambito di rapporti riconducibili al contratto estimatorio di cui agli artt. 1556 ss. cod. civ. o a modelli negoziali equivalenti, acquistava o riceveva i beni dai fornitori per rivenderli in nome e per conto proprio ai clienti finali, non consentendo l'interfaccia alcuna interazione tra utenti né tra questi ultimi e i fornitori, difettando in tal caso il requisito essenziale della funzione mediatrice richiesta dalla normativa tributaria per l'insorgenza dell'obbligazione d'imposta).

Rif. Normativi

- Cod. civ., art. 1556



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

- L. 30/12/2018, n. 145, art. 1, com. 35

- Non si registrano precedenti in termini

Anno pubb.

- 2026